

Proposta di regolamento del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari

(2001/C 120 E/08)

COM(2000) 788 def. — 2000/0337(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 14 dicembre 2000)

IL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA,

un livello adeguato di know-how all'interno della Commissione).

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

(6) Una forma di esternalizzazione consiste nel fare ricorso ad organismi di diritto comunitario dotati di personalità giuridica (agenzie esecutive).

vista la proposta della Commissione,

(7) Per assicurare l'omogeneità delle agenzie esecutive sul piano istituzionale, è opportuno stabilirne mediante regolamento lo statuto e in particolare alcuni aspetti essenziali concernenti la struttura, i compiti, il funzionamento, il regime di bilancio, i controlli e la responsabilità.

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Nell'ambito delle azioni previste dall'articolo 3 del trattato (programmi comunitari) il legislatore istituisce un numero sempre maggiore di programmi nei settori più diversi a beneficio di varie categorie di destinatari. La Commissione è normalmente incaricata di adottare le misure di esecuzione relative a tali programmi.

(8) In quanto istituzione responsabile dell'esecuzione dei diversi programmi comunitari, la Commissione è in grado di valutare se e in che misura sia opportuno affidare ad un'agenzia esecutiva compiti di gestione relativi a uno o più programmi comunitari specifici. Il ricorso ad un'agenzia esecutiva non esime la Commissione dalle responsabilità che ad essa incombono in virtù del trattato, in particolare ai sensi dell'articolo 274. Essa deve essere pertanto in grado di circoscrivere strettamente l'azione dell'agenzia esecutiva e di mantenere un controllo effettivo sul suo funzionamento e in particolare sui suoi organi direttivi.

(2) L'attuazione dei programmi comunitari in questione è finanziata, almeno in parte, mediante stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione europea. Ai sensi dell'articolo 274 del trattato, la Commissione è responsabile dell'esecuzione di tale bilancio.

(9) Ciò significa che la Commissione deve essere competente a decidere sull'istituzione (e se del caso sulla soppressione) di un'agenzia esecutiva in conformità dello statuto stabilito dal legislatore. Nella misura in cui la decisione di istituire un'agenzia esecutiva è una misura di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾, essa deve essere adottata secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della suddetta decisione.

(3) Per poter assumere pienamente le sue responsabilità dinanzi alle altre istituzioni e ai cittadini, la Commissione deve concentrarsi in via prioritaria sulle sue missioni istituzionali. È quindi opportuno che essa possa delegare a terzi alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari, compresi taluni compiti di funzionamento. L'esternalizzazione di taluni compiti di gestione può inoltre costituire un modo più efficiente ed efficace di realizzare gli obiettivi perseguiti da detti programmi comunitari.

(10) Parimenti la Commissione deve poter designare sia i membri del comitato direttivo dell'agenzia esecutiva che il direttore della stessa, così che delegando all'agenzia esecutiva compiti che rientrano tra le proprie competenze la Commissione non ne perda il controllo.

(4) L'esternalizzazione dei compiti di gestione deve restare entro i limiti del sistema istituzionale creato dal trattato. Ciò significa che non possono essere esternalizzate le missioni che il trattato assegna alle istituzioni e che presuppongono un margine di discrezionalità tale da tradurre in atto scelte politiche.

(11) Occorre infine che l'attività svolta dall'agenzia esecutiva rispetti pienamente la programmazione definita dalla Commissione per i programmi comunitari alla cui gestione partecipa l'agenzia in questione. Il programma di lavoro annuale dell'agenzia esecutiva deve essere pertanto sottoposto all'approvazione della Commissione.

(5) Il ricorso all'esternalizzazione è possibile solo dopo aver attentamente valutato i diversi fattori (valutazione dei benefici e dei costi, inclusi quelli da sostenere per il controllo e il coordinamento, efficacia e flessibilità nell'esecuzione dei compiti esternalizzati, semplificazione delle procedure utilizzate, prossimità dell'azione esternalizzata ai destinatari finali, visibilità della Comunità in quanto promotrice del programma di cui trattasi, mantenimento di

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(12) Per garantire un'esternalizzazione efficace, in modo da trarre il massimo profitto dalle competenze che l'agenzia esecutiva è in grado di offrire, occorre che la Commissione possa delegare a tale agenzia in tutto o in parte i compiti di esecuzione relativi ad uno o a più programmi comunitari, eccettuati i compiti che implicano un margine di discrezionalità tale da tradurre in atto scelte politiche. I compiti delegabili comprendono la gestione integrale o parziale delle fasi del ciclo di vita di un progetto specifico, l'adozione degli atti di esecuzione di bilancio necessari, la raccolta e il trattamento di informazioni da trasmettere alla Commissione e l'elaborazione di raccomandazioni per la Commissione.

(13) Dal momento che il bilancio dell'agenzia esecutiva è destinato a finanziare unicamente le spese di funzionamento della stessa, le entrate dell'agenzia devono essere costituite principalmente da una percentuale, fissata dall'autorità di bilancio, della dotazione finanziaria dei programmi comunitari alla cui gestione partecipa l'agenzia.

(14) Al fine di salvaguardare la portata dell'articolo 274 del trattato, gli stanziamenti operativi dei programmi comunitari alla cui gestione partecipa l'agenzia esecutiva devono continuare ad essere iscritti nel bilancio generale dell'Unione europea e la loro esecuzione deve avvenire mediante imputazione diretta al bilancio generale. Le operazioni finanziarie relative a tali stanziamenti devono essere pertanto effettuate in conformità delle disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

(15) All'agenzia esecutiva devono poter essere affidati i compiti di esecuzione relativi alla gestione dei programmi finanziati da fonti diverse dal bilancio generale dell'Unione europea. In tali casi si applicano le disposizioni del presente regolamento, tenendo conto degli elementi specifici risultanti dalle basi giuridiche dei programmi in questione.

(16) Per garantire trasparenza e affidabilità nella gestione dell'agenzia esecutiva è necessario che il suo funzionamento sia oggetto di controlli, interni ed esterni, che l'agenzia sia resa responsabile dei propri atti e che il pubblico possa accedere ai documenti da essa detenuti, a condizioni e con limitazioni analoghe a quelle previste dall'articolo 255 del trattato.

(17) L'agenzia esecutiva deve cooperare in modo intenso e regolare con i servizi della Commissione responsabili dei programmi comunitari alla cui gestione essa partecipa. Per agevolare quanto più possibile tale cooperazione, è opportuno che la sede di ogni agenzia esecutiva sia stabilita nel luogo in cui sono ubicati i servizi della Commissione.

(18) Per l'adozione del presente regolamento il trattato non prevede poteri d'azione diversi da quelli contemplati dall'articolo 308,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Finalità

Il presente regolamento definisce lo statuto delle agenzie esecutive a cui la Commissione può affidare, sotto il proprio controllo e la propria responsabilità, determinati compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari.

Articolo 2

Definizioni

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

- a) «agenzia esecutiva»: un ente giuridico istituito in conformità del presente regolamento;
- b) «programma comunitario»: qualunque azione, insieme di azioni o altra iniziativa comportante una spesa che, secondo la base giuridica o l'autorizzazione di bilancio relativa, deve essere attuata dalla Commissione a beneficio di una o più categorie di destinatari specifici.

Articolo 3

Creazione e soppressione

1. La Commissione può decidere di istituire un'agenzia esecutiva a cui affidare determinati compiti relativi alla gestione di uno o più programmi comunitari. Tale decisione può fissare la durata di vita dell'agenzia.
2. La Commissione, qualora non ritenga più necessario fare ricorso ad una agenzia esecutiva da essa creata, può decidere di sopprimerla. In tal caso nomina due liquidatori per procedere alla liquidazione. Nella stessa decisione la Commissione determina le condizioni in cui deve effettuarsi la liquidazione dell'agenzia esecutiva. Il residuo netto dell'agenzia è trasferito al bilancio generale dell'Unione europea.
3. La Commissione adotta le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2 secondo la procedura prevista dall'articolo 23, paragrafo 2.
4. Ogni agenzia esecutiva istituita ai sensi del paragrafo 1 deve essere conforme alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 4

Natura giuridica

1. L'agenzia esecutiva è un organismo comunitario, investito di una missione di servizio pubblico.

2. L'agenzia esecutiva ha personalità giuridica. Essa gode in tutti gli Stati membri della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; in particolare, essa può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

Articolo 5

Sede

L'agenzia esecutiva ha sede in uno dei luoghi in cui sono ubicati i servizi della Commissione. Essa può decidere di creare antenne operative, all'interno o all'esterno del territorio degli Stati membri, in tutti i casi in cui ciò serva a migliorare la gestione dei programmi comunitari che le sono stati affidati.

Articolo 6

Compiti

Per realizzare l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, la Commissione può affidare all'agenzia esecutiva qualunque compito relativo all'esecuzione di un programma comunitario, eccettuati quelli che implicano un margine di discrezionalità tale da tradurre in atto scelte politiche.

L'agenzia esecutiva può essere incaricata in particolare di:

- a) elaborare raccomandazioni per la Commissione, relative all'esecuzione del programma comunitario;
- b) gestire tutte le fasi del ciclo di vita del progetto, o parte di esse, in relazione a progetti specifici nell'ambito dell'esecuzione del programma comunitario e procedere ai controlli all'uopo necessari, adottando le decisioni pertinenti su delega della Commissione;
- c) adottare gli atti di esecuzione finanziaria concernenti le entrate e le spese necessarie per l'attuazione del programma comunitario, nonché tutte le altre azioni connesse su delega della Commissione;
- d) raccogliere, analizzare e trasmettere alla Commissione tutte le informazioni necessarie per orientare l'esecuzione del programma comunitario.

Le condizioni, i criteri, i parametri e le modalità che l'agenzia esecutiva deve rispettare nello svolgimento dei compiti di cui sopra nonché le modalità dei controlli esercitati dai servizi della Commissione responsabili dei programmi comunitari alla cui gestione partecipa l'agenzia esecutiva sono definiti dalla Commissione nell'atto di delega.

Articolo 7

Struttura

1. L'agenzia esecutiva è gestita da un comitato direttivo e da un direttore.
2. Il personale dell'agenzia esecutiva è alle dipendenze del direttore.

Articolo 8

Comitato direttivo

1. Il comitato direttivo è composto da cinque membri designati dalla Commissione.
2. La durata del mandato dei membri del comitato direttivo è di almeno due anni. Il mandato è rinnovabile. Alla scadenza del mandato o in caso di dimissioni, i membri restano in funzione fino a quando non sia stato provveduto al rinnovo del loro mandato o alla loro sostituzione.
3. Il comitato direttivo designa tra i suoi membri un presidente e un vicepresidente.
4. Il comitato direttivo si riunisce su convocazione del presidente almeno due volte all'anno. Esso può essere convocato anche qualora lo richieda almeno la maggioranza semplice dei suoi membri o il direttore.
5. I membri del comitato direttivo impossibilitati a partecipare ad una riunione possono farsi rappresentare da un altro membro munito di un mandato specifico per la riunione di cui trattasi. Un membro può rappresentare solo un altro membro. In caso di impedimento del presidente, il comitato direttivo è presieduto dal vicepresidente.
6. Le decisioni del comitato direttivo sono adottate a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità di voti, prevale la decisione del presidente.

Articolo 9

Compiti del comitato direttivo

1. Il comitato direttivo adotta il suo regolamento interno.
2. Sulla base di un progetto presentato dal direttore e previo accordo della Commissione, il comitato direttivo adotta, al più tardi all'inizio di ogni anno, il programma di lavoro annuale dell'agenzia esecutiva. Tale programma deve rispettare la programmazione definita dalla Commissione conformemente alle disposizioni degli atti che istituiscono i programmi comunitari alla cui gestione partecipa l'agenzia esecutiva.

Il programma di lavoro annuale può essere modificato nel corso dell'esercizio secondo la stessa procedura, per tener conto, in particolare, delle decisioni della Commissione relative ai programmi comunitari di cui trattasi. Le azioni contenute nel programma di lavoro annuale sono accompagnate da una stima delle spese necessarie.

3. Il comitato direttivo adotta il bilancio di funzionamento dell'agenzia esecutiva, secondo la procedura prevista dall'articolo 13.

4. Il comitato direttivo decide, previo accordo della Commissione, in merito all'accettazione di legati, donazioni e sovvenzioni provenienti da altre fonti comunitarie.

5. Il comitato direttivo decide sulla creazione delle antenne operative dell'agenzia esecutiva di cui all'articolo 5.

6. Il comitato direttivo adotta le disposizioni particolari necessarie per rendere effettivo il diritto di accesso ai documenti dell'agenzia esecutiva, conformemente alle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1.

7. Il comitato direttivo adotta entro il 31 marzo di ogni anno e presenta alla Commissione la relazione annuale sulle attività dell'agenzia esecutiva per l'anno precedente e sul loro finanziamento.

8. Il comitato direttivo assolve gli altri compiti che gli sono attribuiti dal presente regolamento.

Articolo 10

Direttore

1. Il direttore dell'agenzia è nominato dalla Commissione che designa un funzionario ai sensi dei regolamenti e delle regolamentazioni applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee.

2. La durata del mandato del direttore è di quattro anni. Il mandato è rinnovabile. Previo parere del comitato direttivo, la Commissione può porre termine alle funzioni del direttore prima della scadenza del suo mandato.

Articolo 11

Compiti del direttore

1. Il direttore rappresenta l'agenzia esecutiva ed è incaricato della sua gestione.

2. Il direttore prepara i lavori del comitato direttivo e in particolare il progetto di programma di lavoro annuale dell'agenzia esecutiva. Egli partecipa, senza diritto di voto, ai lavori del comitato direttivo.

3. Il direttore assicura l'attuazione del programma di lavoro annuale dell'agenzia esecutiva. In particolare egli è responsabile dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 6 e adotta le decisioni pertinenti. Il direttore è l'ordinatore delegato dell'agenzia esecutiva per l'esecuzione degli stanziamenti operativi relativi ai programmi alla cui gestione partecipa l'agenzia e la cui esecuzione finanziaria forma oggetto di un atto di delega da parte della Commissione.

4. Il direttore prepara lo stato di previsione delle entrate e delle spese ed esegue in quanto ordinatore il bilancio di funzionamento dell'agenzia esecutiva, in conformità del regolamento finanziario di cui all'articolo 15.

5. Il direttore è responsabile della preparazione e della pubblicazione delle relazioni che l'agenzia esecutiva deve presentare alla Commissione. Si tratta nella fattispecie della relazione annuale sulle attività dell'agenzia esecutiva di cui all'articolo 9, paragrafo 7 e di tutte le altre relazioni, di natura generale o specifica, che la Commissione chiede all'agenzia esecutiva.

6. Il direttore, in virtù dei poteri a lui attribuiti dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, rappresenta nei riguardi del personale dell'agenzia esecutiva l'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione. Egli si occupa di tutte le questioni concernenti il personale dell'agenzia esecutiva.

Articolo 12

Bilancio di funzionamento

1. Tutte le entrate e le spese dell'agenzia esecutiva formano oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel suo bilancio di funzionamento. Quest'ultimo comprende la tabella dell'organico, che viene sottoposta all'autorità di bilancio. Nella tabella dell'organico, costituita esclusivamente da posti temporanei, sono precisati il numero, il grado e la categoria del personale impiegato dall'agenzia esecutiva nell'esercizio considerato.

2. Il bilancio di funzionamento dell'agenzia esecutiva rispetta la regola dell'equilibrio tra entrate e spese.

3. Le entrate dell'agenzia esecutiva comprendono, fatte salve altre entrate possibili, una sovvenzione iscritta nel bilancio generale dell'Unione europea.

Articolo 13

Elaborazione del bilancio di funzionamento

1. Il direttore elabora ogni anno un progetto di bilancio di funzionamento dell'agenzia esecutiva, comprendente le spese di finanziamento per l'esercizio finanziario successivo, e lo presenta al comitato direttivo.

2. Il comitato direttivo adotta entro il 1° marzo di ogni anno il progetto di bilancio di funzionamento per l'anno successivo e lo presenta alla Commissione.

3. Sulla base del progetto di bilancio e tenendo conto della programmazione da essa definita per quanto riguarda i programmi comunitari alla cui gestione partecipa l'agenzia esecutiva, la Commissione, nell'ambito della procedura di bilancio, propone la sovvenzione annuale per il bilancio di funzionamento dell'agenzia esecutiva, e ne fissa l'importo, pari ad una determinata percentuale della dotazione finanziaria annuale dei programmi di cui trattasi.

4. All'inizio di ciascun esercizio finanziario, sulla base della sovvenzione annuale così determinata dall'autorità di bilancio competente, il comitato direttivo adotta, insieme al programma di lavoro, il bilancio di funzionamento dell'agenzia esecutiva, adeguandolo in funzione dei vari contributi concessi all'agenzia esecutiva e dei fondi provenienti da altre fonti.

*Articolo 14***Elaborazione del bilancio di funzionamento e scarico**

1. Il direttore esegue il bilancio di funzionamento dell'agenzia esecutiva.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno, il direttore sottopone al Parlamento europeo, alla Corte dei conti, alla Commissione e al comitato direttivo un conto dettagliato in cui sono riportate tutte le entrate e le uscite dell'esercizio finanziario precedente.
3. Il Parlamento europeo dà scarico all'agenzia esecutiva sull'esecuzione del bilancio di funzionamento entro il 30 aprile dell'anno n+2.

*Articolo 15***Regolamento finanziario applicabile al bilancio di funzionamento**

Il regolamento finanziario applicabile al bilancio di funzionamento dell'agenzia esecutiva è adottato dalla Commissione, previo parere della Corte dei conti, secondo la procedura prevista dall'articolo 23, paragrafo 2, nel rispetto dell'articolo 142 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾.

*Articolo 16***Regolamento finanziario applicabile agli stanziamenti operativi**

1. Qualora la Commissione, in virtù delle disposizioni dell'articolo 6, lettera c), abbia delegato all'agenzia esecutiva compiti di esecuzione finanziaria per stanziamenti operativi relativi a programmi comunitari, detti stanziamenti continuano ad essere iscritti nel bilancio generale dell'Unione europea e la loro esecuzione avviene mediante imputazione diretta al bilancio suddetto.
2. Il direttore dell'agenzia operativa funge da ordinatore delegato per quanto riguarda l'esecuzione di detti stanziamenti operativi e a tal fine si conforma agli obblighi previsti dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

*Articolo 17***Programmi finanziati da fonti diverse dal bilancio generale**

Le disposizioni degli articoli 13 e 16 si applicano fatte salve le disposizioni specifiche previste dalle basi giuridiche relative ai programmi finanziati da fonti diverse dal bilancio generale dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2673/1999 del Consiglio.

*Articolo 18***Personale**

1. Il personale dell'agenzia esecutiva è soggetto ai regolamenti e alle regolamentazioni applicabili ai funzionari e altri agenti delle Comunità europee. Il comitato direttivo, di concerto con la Commissione, adotta le modalità di applicazione necessarie.
2. Il personale dell'agenzia esecutiva è costituito da funzionari comunitari distaccati dalle istituzioni e assegnati all'agenzia esecutiva e da agenti temporanei assunti dall'agenzia esecutiva.
3. Il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee si applica sia all'agenzia esecutiva che al personale di cui al paragrafo 2.

*Articolo 19***Controlli**

1. Il revisore interno e il controllore finanziario della Commissione godono nei riguardi dell'agenzia esecutiva delle stesse prerogative ed esercitano le stesse funzioni che sono loro attribuite nei riguardi dei servizi della Commissione.

Il revisore riferisce le proprie osservazioni e raccomandazioni sia alla Commissione che all'agenzia esecutiva. Queste ultime provvedono ad attuare le raccomandazioni, ciascuna nell'ambito delle sue competenze.

2. Dal momento della sua istituzione l'agenzia esecutiva aderisce all'accordo interistituzionale relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ⁽²⁾. Il comitato direttivo formalizza tale adesione e adotta le disposizioni necessarie al fine di agevolare lo svolgimento delle indagini interne da parte dell'OLAF.
3. La Corte dei conti esamina i conti dell'agenzia esecutiva, ai sensi dell'articolo 248 del trattato.
4. Tutti gli atti dell'agenzia esecutiva e in particolare tutte le decisioni e tutti i contratti da essa conclusi devono prevedere espressamente che il revisore interno della Commissione, l'OLAF e la Corte dei conti possano procedere a controlli di fascicoli e, se del caso, a controlli in loco, anche presso i beneficiari finali dei fondi ed eventualmente presso gli intermediari che li distribuiscono.

*Articolo 20***Responsabilità**

1. La responsabilità contrattuale dell'agenzia esecutiva è disciplinata dalla legge applicabile al contratto in causa.
2. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'agenzia esecutiva deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dall'agenzia stessa o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni. La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni suddetti.

⁽²⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

*Articolo 21***Controllo della legittimità**

La Corte di giustizia controlla la legittimità degli atti dell'agenzia esecutiva destinati a produrre effetti giuridici vincolanti, alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste dall'articolo 230 del trattato per il controllo di legittimità sugli atti della Commissione.

*Articolo 22***Accesso ai documenti e riservatezza**

1. Ogni cittadino dell'Unione e ogni persona fisica o giuridica residente o avente sede in uno Stato membro ha diritto di accedere ai documenti dell'agenzia esecutiva a condizioni e con limitazioni analoghe a quelle previste dal regolamento n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'accesso ai documenti, del ...⁽¹⁾.

Le disposizioni specifiche necessarie per la realizzazione di tale diritto di accesso sono adottate dal comitato direttivo entro un anno dall'istituzione dell'agenzia esecutiva.

2. I membri del comitato direttivo, il direttore e i membri del personale, anche dopo la cessazione delle loro rispettive funzioni, e chiunque partecipi alle attività dell'agenzia esecutiva, sono tenuti a non divulgare le informazioni che, per loro natura, sono coperte dal segreto professionale.

*Articolo 23***Procedura del comitato**

1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato «comitato delle agenzie esecutive», composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Ove si faccia riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione prevista dall'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 7 della stessa.

3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

*Articolo 24***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione [COM(2000) 30 def./2 del 21.2.2000].